

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore) |
| - Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario |
| - Prof. Avv. Alberto Monti | Membro designato da Confindustria, di
concerto con Confcommercio,
Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 17 giugno 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Nella lettera di reclamo del 16.9.2009 il cliente – tramite il proprio legale - ha chiesto alla banca il risarcimento dei danni patrimoniali, da discredito commerciale e morali per l'illegittima iscrizione del proprio nominativo nella Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia *"per dazione di garanzie"* a favore della banca, precisando che *"a causa dell'iscrizione nella Centrale Rischi si è visto rifiutare l'erogazione di un finanziamento necessario per l'acquisizione di un immobile, che (...) ricopriva un elevato valore affettivo."* In particolare, il ricorrente aveva richiesto un finanziamento ad altro intermediario [nel mese di luglio 2008] ed in quella occasione era venuto a conoscenza dell'esistenza dell'iscrizione; considerata l'illegittimità della segnalazione, aveva chiesto la "liberazione della propria posizione", ma l'intermediario non si era tempestivamente attivato, pur essendo stato informato che l'operazione economica intrapresa dal ricorrente richiedeva la cancellazione dell'iscrizione.

Così, il ricorrente non aveva potuto ottenere il finanziamento richiesto entro il termine essenziale del novembre 2008, *"in quanto subordinato alla cancellazione dell'iscrizione"* e non aveva potuto partecipare all'asta giudiziaria riguardante l'immobile d'interesse.

La richiesta di risarcimento del danno è stata quantificata dal ricorrente in € 85.000,00, comprensivi dei maggiori costi da sostenere per l'acquisizione dell'immobile dall'aggiudicatario, oltre al danno morale per il disagio subito, con la precisazione che il ricorrente è iscritto all'Albo degli Agenti di Commercio e che, pertanto, la segnalazione in C.R. ha causato un danno all'immagine e alla sua attività commerciale.

L'intermediario ha risposto al reclamo con nota del 19.10.2009, dichiarando di non poter accogliere la richiesta di risarcimento avanzata.



Il ricorrente, ribadendo in ricorso la contestazione già rivolta all'intermediario in sede di reclamo, si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario per *"ottenere tutela dei propri diritti e risarcimento adeguato"*.

A tal fine, il ricorrente ha precisato in ricorso che:

- per l'erogazione del finanziamento richiesto, già deliberato per € 250.000,00, l'intermediario concedente aveva richiesto la *"documentazione liberatoria della garanzia"* proveniente dall'intermediario resistente;
- a fronte della richiesta di *"liberazione della propria posizione"* inoltrata il 13.10.2008, la banca aveva comunicato l'avvenuta cancellazione soltanto in data 14.4.2009 (la segnalazione risaliva all'anno 2005);
- a seguito della cancellazione dell'iscrizione era stato erogato il mutuo ipotecario richiesto, così da consentire al ricorrente di trattare l'acquisto dell'immobile nel frattempo trasferito a terzi.

Al ricorso sono allegati i reclami inoltrati dal ricorrente alla banca, anche relativi alla richiesta di cancellazione della segnalazione, le risposte dell'intermediario e una comunicazione della Banca d'Italia relativa all'esistenza della segnalazione contestata.

Con nota pervenuta alla Segreteria Tecnica in data 10.3.2010, l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso, precisando che:

- in data 31.5.2005 aveva iscritto il nominativo del ricorrente nell'archivio della Centrale Rischi *"quale garante di un rapporto a sofferenza"*; il successivo 16.9.2005 aveva concesso al ricorrente un mutuo di € 100.000,00 per l'acquisto della propria abitazione, senza segnalare impedimenti all'operazione (circostanza confermata anche dal ricorrente);
- a fronte della richiesta ricevuta, la banca aveva provveduto alla cancellazione dell'iscrizione pregiudizievole in data 14.4.2009, con i *"tempi tecnici di lavorazione"*;
- non vi è alcun *"nesso di causalità fra l'erronea iscrizione e il danno vantato dalla controparte"* e, comunque, non vi è alcuna prova che la mancata erogazione del finanziamento richiesto sia dipesa dall'iscrizione in C.R. e che ciò abbia effettivamente causato un danno; infatti, il ricorrente ha lamentato in ricorso un generico pregiudizio reputazionale.

Come richiesto, le controdeduzioni della banca sono state trasmesse dalla Segreteria Tecnica al cliente via mail.

Il difensore del ricorrente ha ulteriormente replicato via mail, segnalando la tardività delle controdeduzioni e dichiarando di essere a disposizione per un eventuale *"integrazione di ulteriore documentazione in merito alla causazione e quantificazione del danno patito"* dal ricorrente.

DIRITTO

La questione centrale che questo Collegio deve affrontare per la soluzione della presente questione riguarda la responsabilità dell'intermediario per illegittima segnalazione in una centrale rischi.

In base alla documentazione in atti, infatti, risulta assolutamente pacifico che vi sia stato un errore da parte dell'intermediario, il quale non ha esitato a scusarsi per iscritto di questo fatto con il ricorrente.

Ora, dalle osservazioni che precedono non si può revocare in dubbio che un errore dell'intermediario vi sia stato e da ciò non può che conseguire una responsabilità del medesimo da ricondurre nell'alveo della cd. *"responsabilità da false o inesatte informazioni"*, area nella quale vengono ricomprese fattispecie eterogenee, il cui elemento caratterizzante è la liceità dell'attività informativa svolta dalla banca. Il disvalore della



condotta, pertanto, non riguarda la diffusione della notizia in sé, ma l'erroneità del dato rilasciato.

Pur dovendo prendere atto che è tuttora controversa la natura della responsabilità dell'intermediario (se contrattuale o extracontrattuale), è peraltro evidente che, nel caso di erronea segnalazione in una centrale rischi, la banca – attestando la non affidabilità di un soggetto in realtà meritevole di tutela – ne compromette la reputazione di “buon pagatore”, precludendo o rendendo più oneroso l'accesso al credito.

Il comportamento dell'intermediario, quindi, da un lato può configurare un illecito extracontrattuale per lesione di un diritto soggettivo perfetto - riconducibile alla categoria dei cd. diritti della personalità (diritto all'immagine, alla riservatezza, alla reputazione, etc.) - e, dall'altro lato, in considerazione del rapporto contrattuale in essere può integrare la violazione degli obblighi di protezione discendenti dalla clausola di buona fede *in executivis* (tra i quali, è ricompreso quello relativo alla verifica della correttezza delle informazioni rese a terzi).

Ciò chiarito in ordine alla responsabilità dell'intermediario, deve ora passarsi all'esame del merito delle istanze risarcitorie avanzate nel ricorso, quantificate complessivamente nella somma di € 85.000 e identificate:

- nel fatto di non aver potuto ottenere il finanziamento richiesto entro il termine essenziale del novembre 2008, “in quanto subordinato alla cancellazione dell'iscrizione” e non aver potuto partecipare all'asta giudiziaria riguardante l'immobile da acquistare;
- nel “danno morale per il disagio subito”,
- nel danno all'immagine e, infine,
- nel danno alla propria attività commerciale.

Il ricorrente lamenta anzitutto il fatto di non aver potuto disporre tempestivamente di una somma di denaro che gli sarebbe servita per acquisire un immobile che ha dovuto acquistare in epoca successiva a condizioni meno favorevoli.

Il danno derivante dalla perdita occasione contrattuale si inquadrerebbe nel c.d. danno da perdita di *chance*.

A questo proposito, tuttavia, non può non rilevarsi che il ricorrente non ha provveduto a produrre alcuna documentazione idonea a provare che i fatti si siano così svolti. E' pur vero che, nel caso di danno da perdita di *chance*, qualora il giudice non disponga di elementi utili per quantificare il danno, può ricorrere al criterio equitativo ex art. 1226 c.c., ma non si può dimenticare che il ricorrente ha l'onere di provare gli elementi atti a dimostrare, pure se solo in modo presuntivo e basato su un calcolo delle probabilità, la possibilità che avrebbe avuto di conseguire un vantaggio, posto che la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. presuppone che risulti comprovata comunque, l'esistenza di un danno risarcibile (in tal senso, Cass. n. 852/2006).

Analogamente, assolutamente prive di qualsiasi riscontro probatorio sono anche le doglianze relative al danno subito in ordine alla propria attività commerciale.

Le istanze relative al risarcimento dei danni patrimoniali vanno, dunque, totalmente disattese.

Diversa conclusione pare, invece, doversi trarre in merito ai danni non patrimoniali lamentati dal ricorrente, danni che, dopo l'intervento delle SS.UU. del novembre 2008 possono essere conseguenti sia ad un fatto illecito sia ad un inadempimento contrattuale.

Orbene, è evidente che l'erronea segnalazione nella Centrale Rischi presso la Banca d'Italia ha causato un danno da lesione del “diritto alla reputazione di buon pagatore”, elemento che può rilevare sia sotto il profilo della reputazione personale sia anche sotto quello della reputazione commerciale.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dovendosi in questa ipotesi riconoscere la risarcibilità del danno non patrimoniale – da liquidarsi in via equitativa – appare degna di essere accolta la relativa richiesta. Questo Collegio ritiene, quindi, di dover procedere ad una valutazione complessiva del danno patito, ritenendo conforme a equità quantificarlo in € 5.000,00 (cinquemila).

P. Q. M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario risarcisca il ricorrente con la somma di € 5.000,00, equitativamente determinata.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO